



COMUNE  
DI CERVIA

Proposta n. 328 del 03/07/2025

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 23 del 03/07/2025

### **INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ELETTRACUSTICI E SVOLGIMENTO DI TRATTENIMENTI MUSICALI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NEL COMUNE DI CERVIA- PARZIALE DEROGA ALL'ORDINANZA N. 6/2025**

#### **IL SINDACO**

**Vista** l'ordinanza n. 6/2025;

**Vista** l'ordinanza n. 17/2025, scaduta in data 29/06/2025;

**Vista** la , legge n. 447/1995

#### **PREMESSO CHE**

Considerati i riscontri favorevoli alle disposizioni imposte dalla sopracitata Ordinanza sindacale n. 17/2025, che hanno sortito una efficace mitigazione degli impatti sonori provocati durante i trattenimenti e dei conseguenti disagi alla cittadinanza relativamente ad alcune zone del territorio comunale particolarmente soggette ad inquinamento acustico;

Visti gli interventi effettuati dalla Competente Polizia Locali conservati agli atti ;

Rilevato che il Tar Bologna , con ordinanza N. 163/2025 emessa nel ricorso R.G. n. 729/2025, ha respinto l'istanza cautelare di un locale del centro di Milano Marittima, precisando che " risulta insussistente il requisito del pericolo di danno grave e irreparabile conseguente all'esecuzione dell'atto impugnato, atteso che la ricorrente gestisce un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività che non è limitata dalle prescrizioni contestate, relative, da un lato, all'utilizzo di impianti elettroacustici di cui all'art. 1 dell'O.S. n. 6/2025 con caratteristiche di musica di sottofondo e, dall'altro, all'obbligo di cessazione di ogni attività musicale dalle ore 01.00 (in luogo del precedente limite orario, indicato dalla ricorrente nelle ore 03.00)";

Rilevato altresì che Il Tar Bologna in sede di decreto cautelare emesso inaudita altera parte, aveva motivato il rigetto della misura cautelare, dando atto che nel bilanciamento dei contrapposti interessi che si confrontano nella causa, deve accordarsi prevalenza, all'interesse pubblico alla tutela del decoro, della quiete e della tranquillità dell'area interessata dall'ordinanza impugnata, rispetto all'interesse commerciale fatto valere dalla ricorrente;

Ritenuto pertanto che si possa reiterare la misura nel periodo di maggiore affluenza turistica,

che va dal 4/07/2025 al 31/08/2025 nel centro di Milano Marittima, quindi con carattere temporaneo;

Precisato altresì che la stessa misura va mantenuta in alcune aree del lungomare di Milano Marittima, si deve confermare la medesima area di tutela istituita con l'ordinanza n. 17/2025, oggetto dell'allegato 1, in quanto nel periodo di efficacia della predetta ordinanza si sono registrati risultati positivi soprattutto in tema di deflusso e di contenimento dell'inquinamento acustico e non viene pregiudicata l'attività imprenditoriale principale, ossia la balneazione;

#### **RILEVATO CHE**

- Milano Marittima, durante la stagione estiva, registra la presenza di decine di migliaia di turisti, inclusi numerosi visitatori giornalieri, che affollano alcune aree del centro e dell'arenile sia nelle ore diurne che serali e notturne;
- Questo afflusso è favorito anche dalla presenza di locali, pubblici esercizi e stabilimenti balneari che organizzano periodicamente eventi e intrattenimenti musicali, attirando in particolare un pubblico giovanile;
- che comunque si tratta di area turistica di pregio, in cui mantenere in via sperimentale fino al 31/08/2025 le misure contenute nell'ordinanza n. 17/2025, che hanno dato un buon esito;

#### **PRECISATO CHE**

Il potere conferito al Sindaco in materia di inquinamento acustico è un potere di carattere ordinario a tutela della Salute pubblica; infatti *«Il potere di cui all'articolo 9, legge n. 447/1995, non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica e il potere del Sindaco di emanare l'ordinanza ex articolo 9, l. n. 447/1995 è un dovere connesso all'esercizio delle sue pubbliche funzioni, al quale non può sottrarsi (anche se è lesa un solo soggetto) spogliandosi del potere, di valore pubblicistico, di reprimere l'inquinamento acustico e attribuendolo al privato, cui il codice civile riconosce la facoltà di esercitare il diritto a non subire le emissioni dannose e non il dovere, se eccedenti i valori massimi consentiti»* (Cons. Stato, Sez. I, 19 luglio 2021, n. 1245).

- detto potere (anche ad avviso dello stesso Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 giugno 2024, n. 5068) può **prescindere** dalla dimostrazione della ricorrenza dei requisiti che fondano il più generale potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti, trattandosi di attribuzione diretta al Sindaco, conferita ex lege;

#### **DATO ATTO CHE**

È interesse dell'Amministrazione mantenere un elevato livello di qualità del turismo tipico della località di Milano Marittima attualmente interessata da fenomeni incompatibili con il modello turistico desiderato;

È compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, anche contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete e la sicurezza dei cittadini nonché di contrastare ed evitare le situazioni d'inquinamento acustico accertate;

Ritenuta la necessità di adottare le prescrizioni in una specifica Ordinanza sindacale per

regolamentare in alcune zone di maggior pregio alcune misure che limitino l'inquinamento acustico:

### **RICHIAMATA**

- l'Ordinanza sindacale n. 6 del 31/03/2025 avente ad oggetto: "DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ELETTROACUSTICI E SVOLGIMENTO DI TRATTENIMENTI MUSICALI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NEL COMUNE DI CERVIA;

Con l'assistenza del Segretario comunale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **ORDINA**

**A decorrere dalla giornata di venerdì 4/07/2025 fino al 31/08/2025;**

**PER LA ZONA "A" DENOMINATA "AREA DI TUTELA DELLA QUALITÀ' DEL TURISMO" ,  
di cui all'allegato 1.**

- 1) Ai pubblici esercizi, circoli privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita), alle attività balneari e attività ricettive, sarà consentito esclusivamente l'utilizzo di impianti elettroacustici i quali dovranno consentire la diffusione sonora amplificata nel rispetto dei limiti assoluti della Classificazione Acustica del Comune di Cervia; per cui non sarà consentito lo svolgimento di trattenimenti musicali in base alla DGR 1197/2020;
- 2) A partire dalle ore 01.00 ogni attività musicale dovrà cessare (fermo restando il limite previsto delle ore 00.00 per gli stabilimenti balneari);

### **IN PARTICOLARE ORDINA**

a parziale modifica dell'ordinanza n. 6/2025, in tutto il territorio comunale:

E' fatto divieto di utilizzare i vocalist, salvo per i locali aventi la licenza di pubblico spettacolo, i quali sono soggetti a specifica normativa di riferimento;

E' fatto divieto dell'utilizzo di fuochi artificiali e di svolgimento di spettacoli pirotecnici di ogni genere ad esclusione di quelli patrocinati dall'amministrazione comunale.

Le misure restrittive previste sono **estendibili e prorogabili** in caso di problematiche analoghe che dovessero verificarsi in altre zone del territorio comunale.

In occasione delle serate del 10/08/2025 e del 15/08/2025 per la valenza turistica del periodo è consentito lo svolgimento di trattenimenti musicali nel rispetto dell'Ordinanza Sindacale n.6/2025.

### **DISPONE CHE**

- 1) le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza siano punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267, salvo che il fatto non costituisca reato.

- 2) In caso di violazione, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, potrà essere disposta, con separato provvedimento, la sanzione accessoria **della sospensione dell'attività per un periodo di 5 giorni naturali consecutivi**;
- 3) La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricata della vigilanza e dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

### **DISPONE ALTRESÌ**

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni;
- resa nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune;
- trasmessa e condivisa con l'Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna – Prefettura;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Locale.

### **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni (60) o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

### **IL SINDACO**

(doc.to firmato digitalmente)

Sindaco

Mattia Missiroli / InfoCert S.p.A.

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*

Sindaco

Mattia Missiroli / InfoCert S.p.A.

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*